


## Montanità (L 991/1952)



### Legend

- Non montano
- Parzialmente montano
- Totalmente montano

### Note

L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991  
- introducendo una definizione generale di zona montana valida per tutto il territorio nazionale  
- definisce montani i comuni posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire (in base ai prezzi del 1937-39).